LETTERE

Scritte dalla Sacra Congregatione ſopra i negotij de Veſcoui, & Regolari, alli Veſcoui di Reggio, e di Bobio, per la Congregatione Caſinenſe.

A tergo. *All'Illuſtre & molto Reu. Monſig. come fratello il Veſcouo di Reggio. Reggio.* Intus verò. Illuſtre, & molto Reu. Monſig. come fratello. Eſſendoſi inteſo dalla Sacra Congregatione, che le Monache di S. Maria Maddalena di coteſta Città ſoggette alli Monaci Caſſinenſi, ricuſano di mandar via vn fattore, non oſtante l'ordine eſpreſſo datoli in ciò, per giuſte cauſe, da' loro Superiori, ſotto preteſto, che dal Vicario di V. S. ſia loro così ſtato comandato, è parſo à queſti miei Illuſtriſſimi Signori, che ſe le ſcriua, che non ſolo non permetta, che il ſuo Vicario s'opponghi in queſto; come non deue, non hauendo egli da ingerirſi nel gouerno, che tocca à detti Monaci: ma anzi gli dia ogni braccio, & aiuto, che à loro biſognaſſe per l'eſſecutione di tal fatto, & queſto ella eſſeguirà quanto prima, perche ſimili diſobedienze apportano troppo gran pregiuditio al buon gouerno regolare, ſneruandoſi in queſto modo l'auttorità del Superiore. Nel reſto in quello, che tocca ſpecialmente alla cura di V. S. che è la ſopraintendenza della clauſura, la Sacra Congregatione non meno ſpera, che deſidera, ch'ella non habbia da mancarui d'ogni diligenza, vſando particolare vigilanza circa quei due ſalutiferi rimedij già da eſſa ſtatuiti, e ſomminiſtrati à tutti gli Ordinarij, cioè che tutte le licenze d'entrare dentro la clauſura de' Monaſteri, & di parlare alle Monache di eſſi, ancorche i Regolari n' habbiano il gouerno, ſiano ſottoſcritte non ſolo da Superiori regolari, ma anco da V. S. e che non ſi permetta ad alcuno regolare di qualſiuoglia religione d'andare à parlare à Monache ſenza licenza in ſcritto di queſta Sacra Congregatione, eccetto ch'al Confeſſore, & alli Superiori loro, & oſſeruandoſi il contrario ella farà caſtigare i traſgreſſori, perche vſando ella buona diligenza nell'vno, e nell'altro rimedio difficilmente potrà ſuccedere inconueniente di momento, e così paſſarà bene non ſolo il gouerno de Monaſteri di V. S. ma anco de gli eſenti, e ſoggetti a' regolari, il che le piacerà di eſſeguire, e Dio la contenti ſempre. *Di Roma li 5. di Decembre 1607.*

Di V. S. Come fratello, Il Cardinal Gallo.

Congregatio Illuſtriſsimorum, & Reuerendiſsimorum DD. Cardinalium, qui Sacri Concilij Tridentini Decretis interpretandis præpoſiti ſunt, Conſulta, reſpondit, vt infra, videlicet.

Congregatio Concilij cenſuit, Licentias ingreſſus ex vera tantum neceſsitate concedendas, quo ad Monaſteria Monialium Regularibus ſubiectarum; ſpectare ad ipſos Superiores Regulares, niſi in loco eſſet conſuetudo, legitime præſcripta, vt huiuſmodi licentiæ, etiam quo ad Monaſteria, quæ Regularibus ſubſunt, ab Epiſcopo tantum, vel ab Epiſcopo, & Superiore Regulari coniunctim obtinerentur; tunc enim conſuetudinem eſſe obſeruandam.

Hier. Card. Matthæius.

A tergo. *All'Illuſtriſſimo & Reuerendiſſimo Signore, il Sig. Cardinal Panfilio. Per il Procuratore Generale Caſinenſe.* Intus verò. Illuſtriſs. & Reuerendiſs. Signore. Eſſendo ſtato altre volte dalla Sacra Congregatione dichiarato, che alli Superiori Regolari s'aſpetti il mettere, & approbare i Confeſſori delle Monache che ſono ſotto il loro Gouerno, tanto gl'ordinari, come gl'eſtraordinari, & tanto per le confeſſioni di dette Monache, come per quelle delle zitelle, ch'entro de Monaſteri loro vi ſtanno per educarſi, & non à i Veſcoui, & Ordinari delle Città.

Per tanto il Procuratore Generale Caſinenſe humilmente ſupplica V. S. Illuſtriſs. & Reuerendiſs. degnarſi di farle gratia del decreto della ſodetta Sacra Congregatione fatto in queſto particolare per ouuiar con eſſo à molte moleſtie, che per queſto conto li vengono date da alcuni Ordinari per non hauer notitia del ſopradetto decreto, che lo riceuerà à ſingolariſſimo fauore da V. S. Illuſtriſſima, & Reuerendiſſima. Quam Deus, &c.

Sacra Congregatio Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum reſpondit confeſſariorum deputationem ad audiendas confeſſiones Monialium regularibus ſubiectarum non ad ordinarium, ſed ipſos Superiores Regulares pertinere, abſq; eiuſdem Ordinarij approbatione.

Hieronymus Cardinalis Pamphilius.

A tergo. *All'Illuſtre & molto Reu. Monſig. come fratello il Veſcouo di Bobio. Bobio.* Intus verò. Illuſtre, e molto Reu. Monſig. come fratello. La Santità di N. S. hà rimeſſo alla Sacra Congregatione la lettera di V. S. ſcrittali intorno il particolare dell'interdetto da lei poſto nella Chieſa di S. Martino di coteſta Città della giuridittione de' Monaci di Columbano della Congregatione Caſinenſe. E benche queſti miei Illuſtriſſimi Signori riconoſcano in ciò il buon zelo di V. S. del ſeruitio di Dio, hanno tuttauia riſoluto di ſcriuerle, che non hauendo lei giuridittione alcuna ſopra le coſe, perſone, e Chieſe, di detti Monaci (come vedrà dall' alligato decreto della Congregatione del Concilio) ſe non in quelle, doue è la cura delle anime di perſone ſecolari, non hà potuto manco mettere l'interdetto in detta Chieſa, e perciò vuole, che lo debba leuare, come le piacerà di fare. E Dio la contenti. *Di Roma li 12. di Decembre. 1607.*

Di V. S. Come fratello, Il Cardinal Gallo.

Decretum Sacræ Congregationis Illuſtriſsimorum, ac RR. DD. S. R. E. Cardinalium Sacroſ. Trid. Concilij interpretum ſuper intelligentia, & obſeruatione cap. 12. ſeſſ. 25.

Congregatio Concilij cenſuit Epiſcopos, aut alios locorum Ordinarios vigore cuiuſuis Decreti eiuſdem Concilij nullam habere facultatem quouis tempore in Monaſterijs, Domibus, & Eccleſijs Regularium exemptorum, quibus non imminet cura animarum perſonarum ſæcularium, viſitandi Sacriſtias, Paramenta, vaſa Sacra, Altaria, & cætera huiuſmodi, aut etiam Tabernaculum, ſeu pyxidem in qua Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum aſſeruatur.

Hier. Card. Matthæius.

Locus ✠ Sigilli.

Io. Franc. Fagnanus Sac. Cong. Concilij Secr.

IN ROMA, Appreſſo gli Stampatori della Reu. Camera Apoſtolica. 1608.

L E T T E R E

Scritte dalla Sacra Congregatione sopra i negotij de Vescoui, & Regolari, alli Vescoui di Reggio, e di Bobio, per la Congregatione Casinense.

A tergo. *All'Illustrissimo & Reuerendissimo Signore, il Sig. Cardinal Panfilio. Per il Procuratore Generale Casinense.* Intus verò. Illustriss. & Reuerendiss. Signore. Essendo stato altre volte dalla Sacra Congregatione dichiarato, che alli Superiori Regolari s'aspetti il mettere, & approuare i Confessori delle Monache che sono sotto il loro gouerno, tanto gl'ordinari, come gl'estraordinari, & tanto per le confessioni di dette Monache, come per quelle delle zitelle, ch'entro de Monasteri loro vi stanno per educarsi, & non a i Vescoui, & Ordinari delle Città.

Per tanto il Procuratore Generale Casinense humilmente supplica V. S. Illustriss. & Reuerendiss. degnarsi di farle gratia del decreto della sodetta Sacra Congregatione fatto in questo particolare per ouiiar con esso a molte molestie, che per questo conto li vengono date da alcuni Ordinari per non hauer notitia del sopradetto decreto, che lo riceuerà à singolarissimo fauore da V. S. Illustrissima, & Reuerendissima. Quam Deus, &c.

Sacra Congregatio Cardinalium Concilij Tridentini Interpretum respondit confessarios atque etiam ad audiendas confessiones Monialium regularibus subiectarum non ad Episcopum, sed eiusdem Superiorem Regularem pertinere, eisque eiusdem Ordinarij approbationem.

Hieronymus Cardinalis Pamphilius.

A tergo. *All'Illustre & molto Reu. Monsig. come fratello il Vescouo di Bobio. Bobio.* Intus verò. Illustre, e molto Reu. Monsig. come fratello. La Santità di N. S. ha rimesso alla Sacra Congregatione la lettera di V. S. scritteli intorno il particolare dell'interdetto da lei posto nella Chiesa di S. Martino di cotesta Città della giurisditione de' Monaci di Columbano della Congregatione Casinense. E benche questi miei Illustrissimi Signori riconoschino in ciò il buon zelo di V. S. del seruitio di Dio, hanno tuttauia risoluto di scriuerle, che non hauendo lei giurisditione alcuna sopra le cose, persone, e Chiese, di detti Monaci (come vedrà dall'alligato decreto della Congregatione del Concilio) se non in quelle, doue è la cura delle anime di persone secolari, non ha potuto manco mettere l'interdetto in detta Chiesa, e perciò vuole, che lo debba leuare, come le piacerà di fare. E Dio la contenti. *Di Roma li 12. di Decembre. 1609.*

Di V. S. Come fratello, Il Cardinal Gallo.

Decretum Sacræ Congregationis Illustrissimorum, ac RR. DD. S. R. E. Cardinalium Sacros. Trid. Concilij interpretum super intelligentia, & obseruatione cap. 12. sess. 25.

Congregatio Concilij censuit Episcopos, aut alios locorum Ordinarios vigore cuiusuis Decreti eiusdem Concilij nullam habere facultatem quouis tempore in Monasterijs, Domibus, & Ecclesijs Regularium exemptorum, quibus non immineat cura animarum personarum secularium, visitandi Sacristias, Paramenta, vasa Sacra, Altaria, & cætera huiusmodi, aut etiam Tabernaculum, seu pyxidem in qua Sanctissimum Eucharistiæ

A tergo. *All'Illustre & molto Reu. Monsig. come fratello il Vescouo di Reggio. Reggio.* Intus verò. Illustre, e molto Reu. Monsig. come fratello. Essendosi inteso dalla Sacra Congregatione, che le Monache di S. Maria Maddalena di cotesta Città soggette alli Monaci Casinensi, vengano dimandate già vn'otto; non ostante l'ordine espresso datoui in ciò, per giuste cause, da' loro Superiori, sotto pretesto, che dal Vicario di V. S. sia loro così stato commandato, e par loro a questi miei Illustrissimi Signori, che se le scriua, che non solo non permetta, che il suo Vicario s'oppunghi in questo; come non deue, non hauendo egli da ingerirsi nel gouerno, che tocca a detti Monaci: ma anzi gli dia ogni braccio, & aiuto, che à loro bisognasse per l'essecutione di tal fatto, & questo ella esseguirà quanto prima, perche simili disubedienze apportano troppo gran pregiuditio al buon gouerno regolare, sneruandosi in questo modo l'auttorità dei Superiore. Nel resto in quello, che tocca specialmente alla cura di V. S. che è la soprintendenza della clausura, la Sacra Congregatione non meno spera, che desidera, ch'ella non habbia da mancarui d'ogni diligenza, vsando particolare vigilanza circa quei due Monasteri sudetti già da ella tramati, e somministrati a tutti gli Ordinarij, cioè che tutte le licenze d'entrare dentro la clausura de' Monasteri, & di parlare alle Monache di essi, ancorche i Regolari n'habbiano il gouerno, siano sottoscritte non solo da Superiori regolari, ma anco da V. S. e che non si permetta ad alcuno regolare di qualsiuoglia religione d'andare a parlare a Monache senza licenza in scritto di questa Sacra Congregatione, eccetto ch'al Confessore, & alli Superiori loro, & osseruandosi il contrario ella farà castigare i trasgressori; perche vsando ella buona diligenza nell'vno, e nell'altro rimedio difficilmente potrà succedere inconueniente di momento, e così passarà bene non solo il gouerno de Monasteri di V. S. ma anco de gli esenti, e soggetti a' regolari, il che le piacerà di esseguire, e Dio la contenti sempre. *Di Roma li 5. di Decembre 1609.*

Di V. S. Come fratello, Il Cardinal Gallo.

Congregatio Illustrissimorum, & Reuerendissimorum DD. Cardinalium, qui Sacri Concilij Tridentini Decretis interpretandis præpositi sunt, Consulta, respondit, vt infra, videlicet.

Congregatio Concilij censuit, Licentias ingressus ex vera tantum necessitate concedendas, quo ad Monasteria Monialium Regularibus subiectarum; spectare ad ipsos Superiores Regulares, nisi in loco esset consuetudo, legitime præscripta, vt huiusmodi licentiæ, etiam quo ad Monasteria, quæ Regularibus subsunt, ab Episcopo tantum, vel ab Episcopo, & Su-